

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 novembre 2014, in Roma

tra

Telecom Italia Information Technology S.r.l., assistita da Unindustria –Roma

e

le Segreterie Nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL

premesse che le parti:

- intendono stipulare un accordo in ordine alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- confermano le previsioni di cui all'art.3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 1° febbraio 2013 (di seguito: CNL TLC);
- ribadiscono l'esigenza di ottemperare – per gli aspetti di rispettiva pertinenza – a quanto previsto dall'art.8 del vigente CCNL TLC;
- sottolineano, altresì, il comune obiettivo di realizzare un assetto unitario ed esclusivo del sistema di rappresentanza sindacale a livello aziendale, correttamente strutturato in relazione all'assetto organizzativo della Società;
- ribadiscono, conseguentemente, la necessità di definire il concetto di "unità produttiva" esclusivamente ai fini dell'elezione (come da separata intesa) e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nonché per l'elezione, nell'ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi e per gli effetti delle attuali norme in materia in quanto vigenti;
- le organizzazioni sindacali intendono procedere ad avviare il percorso elettorale per la costituzione delle RSU contestualmente in ciascuna delle unità produttive così come determinate dal presente Accordo, entro il 31 dicembre 2014 con esclusione di quelle già rinnovate nel corso del corrente anno;
- confermano i contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, dell'Accordo Interconfederale del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;

si conviene quanto segue


1. Per ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola Rappresentanza Sindacale Unitaria.
2. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie costituiranno entro il 31 marzo 2015, una struttura nazionale di rappresentanza di tutte le Rappresentanze Sindacali Unitarie a livello aziendale denominata "Coordinamento Nazionale RSU di Telecom Italia Information Technology srl" – di seguito "Coordinamento"- composto complessivamente da un numero massimo di 19 loro membri.


I componenti del Coordinamento sono eletti al proprio interno dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie di tutte le unità produttive sulla base di un regolamento elettorale che dovrà essere reso noto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente intesa in tempo utile per consentire la presentazione delle candidature a tutti gli aventi diritto.

Il Coordinamento Nazionale RSU di Telecom Italia Information Technology srl ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed è delegato dalle stesse ad effettuare con







l'Azienda la contrattazione di secondo livello, nonché a sottoscrivere intese e recepire le informative di carattere nazionale.

In occasione di incontri su temi che non interessino la generalità dei lavoratori e delle unità produttive, le Parti potranno convenire la partecipazione del Coordinamento in formazione ridotta.

I nominativi dei componenti del Coordinamento dovranno essere comunicati all'Azienda per il tramite di Unindustria - Roma.

3. La Rappresentanza Sindacale Unitaria, in quanto titolare dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge n.300/70, è legittimata ad indire assemblee per il personale dipendente, nell'ambito della propria unità produttiva, secondo le previsioni di cui all'art.20 della legge n.300/1970, alle attuali norme in quanto vigenti e all'art. 10 del CCNL TLC del 1° febbraio 2013.
4. Per i componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e/o del Coordinamento, sono considerate non computabili nelle ore di cui al precedente punto 4 - e come tali ad esclusivo carico aziendale ivi compresi i relativi tempi di spostamento rientranti nel normale orario di lavoro - le ore impegnate negli incontri convocati dall'Azienda a livello nazionale o di unità produttiva e nelle sessioni di esame congiunto previste dal vigente CCNL TLC.
5. Per gli incontri di Coordinamento convocati dall'Azienda, la stessa si farà carico esclusivamente delle spese di viaggio con mezzo pubblico, pernottamento e pasti dei componenti del Coordinamento, prendendo a riferimento le modalità e i limiti previsti dalla regolamentazione aziendale in materia di rimborso spese.
6. Per gli incontri della Rappresentanza Sindacale Unitaria convocati dall'Azienda nell'ambito di ogni unità produttiva, l'Azienda si farà carico esclusivamente delle eventuali spese di viaggio con mezzo pubblico. In occasione di incontri su temi che non interessano la generalità dei lavoratori le Parti potranno convenire la partecipazione di una delegazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria in formazione ridotta.
7. La durata dell'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è pari a tre anni così come previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
8. A ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono attribuite le ore di permesso previste dall'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 per lo svolgimento delle relative funzioni, eventualmente cumulabili con quanto previsto al punto 4) del presente Verbale di Accordo.
9. Ferme restando le attribuzioni assegnate dalla Legge, la cui disciplina è contenuta nell'art.50 D.lgs. n.81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può esercitare il diritto di accesso sui luoghi di lavoro nel rispetto delle vigenti normative e delle procedure interne in materia di tutela aziendale dei siti sensibili, tenuto conto della tipologia di servizio espletata dall'Azienda.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza segnala preventivamente all'Azienda, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro, concordando con tale funzione le relative modalità di accesso.
10. Al fine di consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza lo svolgimento delle proprie attribuzioni in linea con le vigenti previsioni legislative, le parti confermano per gli stessi, nel rispetto delle procedure aziendali, l'accesso alle informazioni e documentazioni inerenti le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori.
11. Nell'ipotesi di trasferimento di un ramo d'azienda in cui trovi applicazione l'art. 2112 Cod. Civ. nel cui perimetro siano ricompresi componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria/Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, le Organizzazioni Sindacali procederanno alla sostituzione degli stessi in Telecom Italia Information Technology srl fino al raggiungimento del numero di componenti derivante dal rispetto della proporzione di cui alle norme in materia in quanto vigenti, con particolare riferimento all'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014, per la nuova consistenza dell'unità produttiva.

Le previsioni di cui al presente accordo si intendono parte integrante per la costituzione ed il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Con il presente Accordo, per le materie da questo regolate, si estinguono definitivamente ad ogni effetto le discipline derivanti da qualsiasi prassi aziendale in essere.




Il presente Verbale di Accordo cesserà di avere ogni efficacia alla scadenza del mandato triennale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti a seguito del presente Verbale di Accordo nel 2014 e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'UNINDUSTRIA - Roma




p. la Telecom Italia Information Technology S.r.l.




p. la SLC-CGIL



p. la FISTELCSI



p. la UILCOM-UIL



VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 novembre 2014, in Roma

tra

Telecom Italia Information Technology S.r.l.,

e

le Segreterie Nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL

In relazione al verbale di Accordo sottoscritto in data odierna, relativo alla costituzione del Coordinamento Nazionale delle RSU ed alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza si conviene quanto segue:

- Le parti concordano che la definizione delle "unità produttive", ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del CCNL TLC del 1° febbraio 2013, nonché delle altre norme in materia, in quanto vigenti, sono definite ed individuate negli ambiti territoriali descritti ed elencati nella tabella allegata (all.1).
- Il numero complessivo dei componenti di ciascuna Rappresentanza Sindacale Unitaria – individuato nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme in materia, in quanto vigenti – è quello di cui alla tabella allegata (all.1).
- Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del D.lgs. n.81/2008, coerentemente a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, gli ambiti territoriali di riferimento sono individuati dalle Parti nelle unità produttive definite secondo le articolazioni organizzative di cui alla tabella allegata (all.1).
- Il numero complessivo dei lavoratori da eleggere alla funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – individuato nel rispetto dei criteri di cui al citato Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 – è quello di cui alla tabella allegata (all.1).

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Telecom Italia Information Technology S.r.l.

p. la SLC-CGIL

p. la FISTEL CISL

p. la UILCOM-UIL

ALLEGATO 1

<i>UNITA' PRODUTTIVE INTESI COME PROVINCE</i>	<i>N. RSU</i>	<i>N.RLS</i>
MESSINA - CAGLIARI - PALERMO	3	1
NAPOLI	6	3
ROMA	21	6
AOSTA - TORINO	3	1
MILANO - MONZA - BRIANZA	3	1
PADOVA - VENEZIA	3	1
TRENTO	3	1
BOLOGNA - FIRENZE - ANCONA	3	1
BARI - FOGGIA	6	3
TOTALI	51	18

NOTA INTERNA

Rinnovo RSU TI.IT

Come si evince dagli accordi del 18 novembre scorso, che inviamo in allegato, le Segreterie Nazionali di SLC FISTEL e ULCOM hanno definito con l'azienda le unità produttive sulla base delle quali procedere al rinnovo delle RSU di TIIT. Gli accordi prevedono anche la creazione di un Coordinamento Nazionale composto da 19 RSU, per l'elezione del quale si procederà alla definizione di un apposito regolamento.

Vista la situazione attuale, che vede le RSU scadute nella stragrande maggioranza delle sedi, invitiamo le strutture sindacali territoriali ad avviare unitariamente le procedure per il rinnovo delle stesse, preferibilmente entro il mese di Gennaio 2015. Ciò anche al fine di rispettare le date previste per l'elezione del nuovo Coordinamento Nazionale delle RSU di TIIT (fine marzo 2015).

Fraterni saluti.

Roma, 24 Novembre 2014

Le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL